


6.9. Dispositivo telefonico per sordomuti



Ai nuclei familiari di cui fanno parte persone affette da sordomutismo accertato (ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e successive modifiche) che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e non siano titolari di un comunicatore telefonico incluso nel nomenclatore/tariffario delle protesi, è concesso un contributo per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti.

Il richiedente può beneficiare del contributo una volta nell'arco di dieci anni.

L'ammontare del rimborso dipende dalla situazione economica, ed è stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche „Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”.

Per accedere al contributo in oggetto, la domanda, che va presentata all'Ufficio economico di base del distretto di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato rilasciato dall'apposita commissione medica attestante il sordomutismo;
- fattura / quietanzata in originale;
- autodichiarazione di non essere titolare di comunicatore telefonico incluso nel nomenclatore tariffario